

Codice A1604A

D.D. 2 novembre 2015, n. 475

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della captazione potabile asservita al Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco e ubicata in Frazione Borretti, nel Comune di Ceresole d'Alba (CN).

Il Comune di Ceresole d'Alba (CN), d'intesa con il *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* – gestore della captazione – con nota in data 5 agosto 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo denominato *PI* ubicato nella particella catastale n. 437 del foglio di mappa n. 20 censito al C.T. del medesimo Comune di Ceresole d'Alba.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opera di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Nell'attuale stato di fatto sono presenti, sul terreno di proprietà del Comune di Ceresole d'Alba in corrispondenza della particella catastale n. 437 del foglio di mappa n. 20 del C.T., due pozzi gestiti dal *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco*, collocati ad una distanza di circa 3 metri l'uno dall'altro; il pozzo *PI*, di cui si è richiesta la ridefinizione dell'area di salvaguardia ai sensi del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R ed il pozzo *P2*, di soccorso al *PI*.

A seguito di analisi condotte dall'ASL CN2 e dal gestore stesso, il *Consorzio* – come da verbale del 2 febbraio 2015 del Consiglio di Amministrazione – non utilizza più le acque del pozzo *P2*; pertanto quest'ultimo dovrà essere sigillato definitivamente come previsto dall'Allegato E del Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R.

Il pozzo *PI*, profondo circa 90 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Precedentemente, il *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco*, con nota in data 27 dicembre 2000, aveva inoltrato alla Provincia di Cuneo istanza per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite il pozzo ubicato in Frazione *Borretti*, nel Comune di Ceresole d'Alba (CN). Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti erano pari a 5,00 l/s (portata istantanea massima prelevabile).

La Provincia di Cuneo, con la determinazione n. 505 del 2 novembre 2005, ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo *PI* ubicato nella particella catastale n. 437 del foglio di mappa n. 20 censito al C.T. del Comune di Ceresole d'Alba (CN).

Successivamente, con la determinazione n. 258 del 26 maggio 2009, la stessa Provincia di Cuneo ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 505 del 2 novembre 2005.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 4,96 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

– zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Allegato 3 – Amministrazione comunale di Ceresole d'Alba – Definizione delle aree di salvaguardia di pozzo ad uso acquedottistico – Planimetria delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Il Presidente del *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco*, con nota del 23 luglio 2015, ha comunicato al Comune di Ceresole d'Alba (CN) di aver preso atto e visione dell'area di salvaguardia sopraindicata dell'opera di captazione gestita in Frazione *Borretti*.

L'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Alba, con nota in data 23 aprile 2015, ha rilevato che i referti analitici dei campioni d'acqua del pozzo *P1* prelevati in rete hanno dato esito favorevole e pertanto la stessa risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano; al contrario del pozzo *P2*, che andrà mantenuto escluso dall'approvvigionamento dell'acquedotto.

Nella medesima nota, la stessa ASL CN2, ha prescritto al Presidente del *Consorzio* di predisporre e trasmetterle un piano di campionamento analitico in autocontrollo sull'acquedotto, in modo che sia efficacemente monitorata la qualità dell'acqua erogata in rete.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 15 giugno 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio ed alle misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta.

Il Comune di Ceresole d'Alba (CN), allegandole alla documentazione a supporto della proposta di definizione inviata con nota in data 5 agosto 2015, ha trasmesso alcune integrazioni finalizzate a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

Il Sindaco del Comune di Ceresole d'Alba (CN), con note in data 23 luglio 2015, ha comunicato a coloro che detengono i titoli d'uso dei terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia proposta e classificati urbanisticamente come “*aree agricole*” che non è concesso accumulare e spandere sugli appezzamenti medesimi concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere al proponente, al momento, il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale diversa utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34, in data 27 agosto 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima estraibile dal pozzo, pari a 4,96 l/s.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari gestiti dal Gruppo Acque Potabili S.p.A. che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa.

Vista la domanda, in data 27 dicembre 2000, del *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* alla Provincia di Cuneo per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite il pozzo ubicato in Frazione *Borretti*, nel Comune di Ceresole d'Alba (portata massima richiesta pari a 5,00 l/s);

vista la determinazione n. 505, in data 2 novembre 2005, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo *PI* ubicato nella particella catastale n. 437 del foglio di mappa n. 20 censito al C.T. del Comune di Ceresole d'Alba (CN);

vista la successiva determinazione n. 258, in data 26 maggio 2009, con la quale la Provincia di Cuneo ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 505 del 2 novembre 2005;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Alba, in data 23 aprile 2015 – prot. n. 22592;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 15 giugno 2015 – prot. n. 48782;

vista la nota, in data 23 luglio 2015, con la quale il Presidente del *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* ha comunicato al Comune di Ceresole d'Alba (CN) di aver preso atto e visione dell'area di salvaguardia dell'opera di captazione gestita in Frazione *Borretti*;

viste le note del Sindaco del Comune di Ceresole d'Alba (CN), in data 23 luglio 2015, con le quali ha comunicato a coloro che detengono i titoli d'uso dei terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia proposta e classificati urbanisticamente come “*aree agricole*” che non è concesso accumulare e spandere sugli appezzamenti medesimi concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

vista la nota del Comune di Ceresole d'Alba (CN), in collaborazione con il gestore della captazione – *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* – in data 5 agosto 2015 – prot. n. 3285/10.4, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
Determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile asservito al *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* e ubicato in Frazione *Borretti*, nel Comune di Ceresole d'Alba (CN), è definita come risulta nell'elaborato "*Allegato 3 – Amministrazione comunale di Ceresole d'Alba – Definizione delle aree di salvaguardia di pozzo ad uso acquedottistico – Planimetria delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 4,96 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato accumulare e spandere sugli appezzamenti classificati urbanisticamente come "*aree agricole*" concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

d) Il gestore del pozzo – *Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Consorzio Acquedotto Rurale San Rocco*) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari gestiti dal Gruppo Acque Potabili S.p.A. che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ceresole d'Alba, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin